

Intervento Sen. Maurizio Eufemi
sulla relazione conclusiva

**Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento
di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.**

- 1. La legge istitutiva e finalità della commissione di Inchiesta**
- 2. Etiopia, Grecia, Albania, in particolare Jugoslavia.**
- 3. La Cia e il presunto reclutamento di criminale nazifascisti.**
- 4. I rapporti bilaterali Italia - Germania e il gruppo di Rodi**
- 5. Carteggio Martino -Taviani:**
- 6. Il diritto internazionale e l'autonomia degli Stati.**
- 7. Il dovere della memoria.**
- 8. Legami politica-magistratura**
- 9. L'archivio di Palazzo Cesi e il sopralluogo della Commissione**
- 10. Considerazioni conclusive**

La legge istitutiva e finalità della commissione di Inchiesta

Alla vigilia della scadenza della XIV[^] legislatura la Commissione di inchiesta concernente le cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, - con i poteri propri della Magistratura, conferiti dall'Art. 82 della Carta Costituzionale,- costituita ai sensi della legge istitutiva 15 maggio 2003 n. 107 e dopo la proroga intervenuta con la legge 25 agosto 2004, n.232, conclude i suoi lavori provvedendo alla presentazione, ai sensi dell'articolo 2 comma quattro, di una relazione finale sulle risultanze della Commissione medesima.

La legge 107 del 2003 è maturata dalla necessità di operare quei naturali approfondimenti sollecitati dal documento conclusivo della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati alla fine della XIII[^] legislatura.

Vanno menzionate le due indagini del Consiglio della Magistratura Militare conclusesi con documenti finali rispettivamente del 23 marzo 1999 e del 26 luglio 2005 relativamente al periodo successivo al 1994.

Non può non rilevarsi il tentativo di più parti politiche di debordare dalle finalità proprie delineate dalla legge istitutiva e dunque da un preciso, circoscritto campo di indagine quello di ricostruire l'origine di una archiviazione prima e di un successivo archivio abusivo ed illegittimo poi, allargandolo a vicende estranee come i rapporti con l'Etiopia, la Grecia, l'Albania e la Jugoslavia.

Etiopia, Grecia, Albania, in particolare Jugoslavia.

Il tentativo di spiegare il mancato invio dei carteggi alle Procure competenti in termini di volontà di occultamento dei crimini degli Italiani appare assolutamente fuorviante. In primo luogo, l'Etiopia non partecipa alla seconda guerra mondiale, e comunque, quand'anche si volesse giuridicamente sostenere che vista l'illegittimità dell'annessione italiana del 1936 essa comunque risultava in guerra con l'Italia fino al 1945 i fatti contestati risalirebbero ad anni precedenti al periodo 1943-45 che costituisce ex lege istitutiva della commissione l'arco di tempo e di vicende oggetto dell'inchiesta. Senza contare poi, che le imputazioni etiopiche riguardano ad un certo punto Badoglio e Graziani nel frattempo processato per collaborazionismo in Italia. D'altra parte, la Grecia lascia cadere le sue accuse nel 1948, e la Jugoslavia costituisce effettivamente un caso a parte. Le foibe rappresentavano motivo sufficiente per evitare ogni tipo di concessione sui presunti criminali italiani, anche perché i criminali costituivano nello stesso tempo un elemento rafforzativo e giustificativo delle violazioni dei diritti umani e dell'avanzata fino a Trieste che la Jugoslavia effettuava nel Maggio 1945 (non nel 1941) da utilizzare come ulteriore titolo di merito e di compensi al tavolo della pace. Tralasciamo poi le richieste albanesi e sovietiche, tra l'altro, limitate a pochissimi casi.

Del resto, la linea italiana, è erroneamente dipinta nella relazione come propria solo del Ministero degli Esteri e della Presidenza del Consiglio, nonché in sottordine appoggiata o comunque seguita dalla Procura Generale Militare. In realtà, la lettera del Ministro della giustizia a Prunas, dell'agosto 1946 sull'articolo 38 poi divenuto articolo 45 del Trattato di pace, esprime la totale consonanza

dell'arco costituzionale nel non voler consegnare cittadini Italiani ad un paese privo di qualsiasi garanzia giuridica e soprattutto inaffidabile e nei fatti ostile all'Italia. Atteggiamento incomprensibile vista la comune lotta antitedesca sostenuta a partire dal 1943. Tanto più, proprio la piena convergenza espressa da Gullo, membro di un partito che poneva in quel momento tra i cardini delle sue coordinate politiche la fratellanza internazionale con partiti e regimi ideologicamente affini, come appunto la Jugoslavia Titina, non può passare in secondo piano o peggio essere ignorato. Infangare l'Italia repubblicana che nasce nel nome dell'antifascismo, che sancisce attraverso l'emanazione di una Costituzione condivisa nel 1948 la ritrovata concordia, nell'ambito di valori unitari, al di là dei singoli partiti appare veramente gratuito e irresponsabile.

L'oggetto della Commissione sono dunque i 695 fascicoli occultati, non i presunti criminali di guerra Italiani.

E' apparso evidente, come si sia tentato di utilizzare la Commissione di inchiesta per riscrivere la storia del Paese anche utilizzando frammenti di documentazione, improprie fonti storiche e giornalistiche, estranee ai materiali acquisiti dal Parlamento. Né va sottaciuto l'uso di un'ampia storiografia da parte di una precisa parte politica tesa ad affermare teorie che non trovano riscontri.

Un compito questo che non apparteneva alla Commissione e che certamente richiedeva una lettura complessiva più ampia ed articolata.

L'attività istruttoria ha prodotto una imponente documentazione sotto forma di audizioni, testimonianze, e confronti classificata negli archivi, ma certamente parziale rispetto ad una lettura più completa di avvenimenti che dalla seconda guerra mondiale penetrano in più Stati nazionali per oltre mezzo secolo di storia.

Emerge con chiarezza il tentativo di giungere ad un risultato di parte allorché vengono richiamate in modo sovrabbondante questioni che richiederebbero maggiore prudenza di giudizio.

La Cia e il presunto reclutamento di criminale nazifascisti.

Fuorviante appare la questione degli ex nazisti e fascisti reclutati dalla CIA rispetto a fantomatici legami con l'organizzazione Gladio per il teorema: criminali nazifascisti - CIA - stragismo anni '70 - NATO - America - Anticomunismo.

Legare la mancata trasmissione dei fascicoli, all'assoldamento o ai contatti di ex nazisti ed ex fascisti alla CIA, in chiave anticomunista, non risulta attinente nel momento in cui i riscontri avuti dalla missione in America non hanno aggiunto niente agli sparuti nomi già noti riguardo ai fascicoli di palazzo Cesi, legati ad essa, Saevecke, Hass. Inoltre, risulta sterile l'evidenza concessa all'opzione stragista supportata dalla sentenza ordinanza del Tribunale di Milano del 1998 su Piazza Fontana, totalmente smontata dal recente pronunciamento del 4 Maggio 2005 della Seconda sezione di Cassazione che dimostra l'infondatezza del castello accusatorio e il quadro storico di supporto da essa sostenuto. Rispetto a questa ipotesi, avanzata dalla sinistra, le missioni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna non hanno offerto né elementi né riscontri probanti.

Tra l'altro, anche questa pista, non suffragata, come detto, da elementi di fatto e documentazione adeguata, viene alimentata da Sergio Dini, anche lui magistrato militare che di fronte alla commissione di inchiesta non è apparso convincente nelle sue affermazioni.

Fuori da ogni ragionevole logica e con l'utilizzazione di fonti storiografiche di parte, appare l'accostamento del reclutamento dell'apparato nazista come mezzo di contrasto militare-informativo nella prospettiva del temuto scontro globale. Nel confronto tra due blocchi in cui trovano spazio argomentazioni sulla dottrina Truman, sul piano Marshall e sul Maccartismo.

Va ricordato che la legge Clinton sulla declassificazione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti è del 1999.

La ricerca dei famosi incroci che hanno costituito il motivo fondante della missione si è dimostrata semplicemente vana.

Va riconosciuto come i fondi visionati sono risultati frammentati e disorganici, senza inventari aggiornati.

Il caso del criminale nazista Theodor Saevecke, assoldato dalla CIA, era ben noto prima della missione e non risulta che si siano riscontrati altri nominativi.

Si afferma subdolamente la tesi del reclutamento come una delle cause della mancata celebrazione dei processi, nei confronti di soggetti di non secondario rilievo, come il Maggiore Hass e il capitano Saevecke e in maniera più sfumata la confluenza di ex appartenenti alla X Mas di Julio Valerio Borghese e di ex appartenenti ad organizzazioni segrete come Gladio.

Nessun riscontro è emerso a confortare con nomi nuovi il collegamento tra i mancati processi sui crimini e l'ingresso di ex nazisti nella CIA. Né va dimenticato che molti ex nazisti sono stati reclutati nei servizi segreti dei paesi del blocco sovietico.

I rapporti bilaterali Italia - Germania e il gruppo di Rodi

Risulta allora evidente l'inadeguatezza di un criterio interpretativo fondato tout court sulle dinamiche della guerra fredda. Non si comprende poi l'attinenza degli interessi economici italiani al riarmo tedesco nel contesto dei crimini di guerra come nel caso della vicenda del gruppo di Rodi.

Viene profondamente deformata la cornice politica dei rapporti bilaterali Italia-Germania per inquadrare negativamente l'atteggiamento Italiano nei confronti dei criminali tedeschi.

La vicenda del gruppo di Rodi e del generale Otto Wegener viene utilizzata per affermare il ruolo subordinato e dipendente della Procura Generale Militare alla volontà del Ministero della Difesa. Tutta l'attenzione posta sulla questione relativa al gruppo di Rodi ed alla grazia decisa dal Presidente della Repubblica nel 1951 appare francamente inaccettabile. La grazia è una prerogativa sostanzialmente e non solo formalmente presidenziale e francamente lo spazio concesso alla

ricostruzione degli scenari politici collaterali alla sua concessione da parte presidenziale, sembra forzata o quantomeno eccessiva.

La vicenda del massacro dei militari Italiani a Cefalonia viene collegata all'accordo Italo-Franco-Tedesco, durante il governo Zoli nel 1957 sulla costruzione delle armi nucleari, sancito poi nella corrispondenza Taviani - Martino.

Non appare convincente la giustificazione dei mancati processi con la esigenza di non disturbare i tedeschi. L'atteggiamento di Strauss era di estremo rigore nei confronti di quello che era stato il nazionalsocialismo. Un rigore forse superiore a quello che si aveva in Italia nei confronti del periodo fascista.

In tal modo si genera una sovrapposizione di ambiti il cui intreccio appare forzato. Il riarmo tedesco appare una esigenza occidentale sia di ordine politico che militare, specialmente in relazione alle tensioni dei paesi della cortina di ferro che porteranno ai fatti di Polonia e di Ungheria, con le rivolte delle popolazioni represses con la forza.

Carteggio Martino -Taviani:

È stato tirato in gioco il carteggio Martino - Taviani senza mai collegarlo a quei drammatici giorni che coinvolgevano l'Ungheria e che chiamavano in causa l'Europa liberal - democratica.

Su tutta questa vicenda è anche necessario un equilibrio, in quanto non si può sovraccaricare di significato e di dietrologia il carteggio Martino-Taviani. In primo luogo esso riguarda un singolo caso e non centinaia di fascicoli. In secondo luogo, non soltanto questo carteggio si produce sotto l'onda emozionale dell'invasione dell'Ungheria, ma soprattutto si verifica tra due soggetti e non costituisce oggetto di discussione o di valutazione in una seduta presso la Presidenza del Consiglio o in sede di Consiglio dei Ministri. In questo senso, le dichiarazioni del Senatore Andreotti sono state confermate dalle ricerche svolte presso la Presidenza del Consiglio, nei verbali del periodo in questione ed in cui si è appurata l'assoluta assenza di ogni richiamo alla vicenda in questione. In terzo luogo, questo ancora dà il senso della fragilità della spiegazione politica dell'indebito trattenimento dei fascicoli presso Palazzo Cesi sostenuta naturalmente dal CMM nella relazione del 23 marzo 1999, il riarmo della Germania che avrebbe dovuto giustificare l'occultamento avviene nel 1955, ma nel corso dell'inchiesta si è riscontrato che le indagini disposte da Borsari si fermano nel 1949. Ben oltre quindi l'inizio della Guerra Fredda, ma in relazione al 1955 con un ampio intervallo temporale che certamente mal si spiega in ragione del clima internazionale.

Inoltre, va considerato il rinnovamento nel 1953, ben precedente al carteggio Taviani-Martino, del trattato del 1942 che vieta l'extradizione di cittadini tedeschi. Divieto che in realtà si trova già nella costituzione tedesca di Bonn del 1949.

Del resto, *a contrario* rispetto a questa tanto sottolineata subordinazione della Magistratura al potere politico, viene da domandarsi perché per altri 13 anni quei fascicoli sono rimasti a Palazzo Cesi. Dopo la riforma del 1981 che le assegnava tutte le garanzie di autonomia proprie della giustizia ordinaria. Inoltre, come giustificare anche le negligenze successive al 1994, ancora con le pressioni del potere politico? Sembra una tesi ardita e assai discutibile.

Naturalmente in questa chiave di estraneità del potere politico va anche inquadrato il provvedimento di archiviazione provvisoria, maturato esclusivamente e autonomamente a Palazzo Cesi.

Il diritto internazionale e l'autonomia degli Stati.

È stato dato grande rilievo al Diritto Internazionale senza che sia stata posta adeguata attenzione sull'esito dei fascicoli inviati in Germania e ancor prima di guardare al trattato di estradizione del 1942, rinnovato tra Italia e Germania nel 1953, tenendo conto del divieto incondizionato e assoluto sull'extradizione sancito nella Costituzione tedesca.

Il diritto internazionale è materia ben lungi da stabilire regole univoche, chiare e soprattutto universalmente accettate e rispettate.

Inoltre, quando si parla della Commissione delle Nazioni Unite sui Crimini di guerra, non va dimenticato, insieme al fatto che molti paesi erano in essa rappresentati, da una parte la mancata partecipazione ad essa dell'Unione Sovietica, dall'altra la funzione comunque prevalentemente di organo tecnico di supporto e coordinamento all'azione ed alle decisioni in materia giudiziaria e di punizione di crimini di guerra degli Stati. In questo senso risulta abbastanza chiaramente dalla documentazione come tutti gli Stati membri e non, si relazionino in modo piuttosto autonomo e non certo rettilineo e univoco con quest'organo. In particolare, va sottolineato che la Jugoslavia era tanto ossequiosa dell'organo in questione da inviare denunce contro Italiani, prive molte volte degli elementi necessari a sostenere un'accusa fondata, chiamando in causa nomi al di sopra di ogni sospetto come quello di Achille Marazza.

Le problematiche relative alla contumacia e alla irreperibilità hanno avuto una influenza determinante sulla mancata trattazione dei fascicoli.

Il trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria tra Italia e Germania siglato il 12 giugno 1942 e rimesso in vigore nel 1953 escludeva la consegna dei cittadini della parte richiesta e dunque impediva la estradizione in Italia di presunti criminali ricercati che erano rientrati nel proprio Paese.

Esistevano ostacoli oggettivi come la difficoltà di identificare i responsabili sulla base di elementi concreti tenendo conto che la Corte di Cassazione a sezioni riunite il 4 maggio 1945 aveva stabilito che non era possibile la costituzione del rapporto processuale e non si può procedere nei confronti di un imputato non presente e non completamente identificabile.

Appare superflua l'attenzione rivolta alla pressione dei mezzi di comunicazione.

Né può essere sottaciuto il fatto che le conclusioni parziali cui perveniamo, perché di questo si tratta, sono prive della ingente documentazione ancora non depositata per un volume di 10.000 documenti, rispetto agli 80.000 già classificati (documenti che si riferiscono all'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, del servizio di informazioni militari SISMI, dell'ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri ecc).

I materiali acquisiti nelle missioni internazionali negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna e in Germania sono in lingua originale e privi di traduzione.

V'è poi un problema di metodo che deve essere sottolineato.

Non si può infatti prescindere da una valutazione anche critica delle fonti, della loro attendibilità ed importanza abbracciando tutti quegli elementi che possono servire alla ricostruzione degli avvenimenti.

Ne deriva che una più puntuale relazione conclusiva potrà essere più organicamente definita nella XV^a legislatura quando la acquisizione dei materiali documentali sopraindicati sarà definitiva.

Il dovere della memoria.

Come non ricordare il recente monito del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi che ha richiamato l'esigenza di tenere a mente il sacrificio di chi ha dato la propria vita per la Nazione, e non dimenticare mai ciò che è stato.

Anche il Presidente della Camera, l'on. Pier Ferdinando Casini, ha sottolineato l'importanza di soffermarsi sui fatti del passato che continuando a vivere in noi, possono renderci migliori.

Da parte nostra abbiamo sempre cercato di focalizzare la attenzione esclusivamente sulle finalità della legge istitutiva senza ricercare verità precostituite, ma con l'unico obiettivo di offrire un contributo all'accertamento della verità, rispetto all'occultamento dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti commessi tra il 1943 e il 1945 e dunque in un periodo storico ben definito, finalizzata alla ricerca di eventuali responsabilità.

Sarebbe stato opportuno ed utile arrivare ad un documento finale condiviso. Ciò non è stato possibile per una visione contrapposta tra le forze politiche sui risultati dell'inchiesta.

Ed è per questa ragione che abbiamo ritenuto di svolgere ogni azione per lumeggiare le criticità dei documenti determinare una sintesi tra le due relazioni finali, svolgendo una serie di considerazioni per rideterminare un equilibrio nel giudizio rispetto ai fatti ed agli avvenimenti.

Questa non è materia che possa essere ricondotta al vincolo di maggioranza ma dove deve prevalere autonomia di giudizio, libertà di coscienza senza vincoli di alcun genere.

Sembra evidente, che i materiali proposti dalle varie parti politiche siano tutti degni di interesse e valutazione, nonché correzione e integrazione reciproca, visto anche il rischio che magari involontariamente, siano stati trascurati o non pienamente valutati aspetti, punti e questioni significative.

Da un lato, infatti va considerato che sta giungendo ulteriore documentazione ed il problema di come valutarne la relativa incidenza per la relazione finale appare tutt'altro che secondario, vista la sua ampiezza (migliaia di pagine) ed i tempi ristretti di cui disponiamo.

Dall'altro, certamente, i supporti tecnici hanno contribuito alla predisposizione di appunti, materiali, ricchi di analisi, ipotesi e valutazioni in tempi ristretti determinati dalla fase conclusiva dei lavori della Commissione, per favorire quell'ineludibile giudizio più strettamente politico.

I crimini nazifascisti costituiscono una pagina di tragica gravità nella storia del nostro paese, in una fase di dissoluzione politico spirituale dell'Italia di quel tempo, lacerata e divisa tra occupazione nazista e la Repubblica di Salò al Centro Nord e un regime monarchico nel Sud che si trova in una forte crisi di legittimità e di identità.

La rinascita del Paese matura con il nuovo ruolo assunto dai partiti politici con la pacificazione interna ed esterna e con la Costituzione dello Stato Democratico-Repubblicano.

Dobbiamo tenere conto delle difficoltà oggettive, di avvicinare un periodo molto lontano della nostra storia e la consapevolezza di svolgere un compito estremamente delicato e importante non soltanto per i parenti della vittime dei crimini di guerra, ma per la coscienza civile del nostro paese.

Dobbiamo tenere conto di operare alla fine di un conflitto che aveva lacerato il paese e l'intervento compiuto con l'amnistia del Ministro di Grazia e Giustizia l'on Palmiro Togliatti del 1946 aveva l'obiettivo di pacificare il paese e rimarginare le ferite più profonde della guerra.

Una grave lacuna appare il mancato richiamo all'amnistia Togliatti, seguita invece da una più forte attenzione ai successivi provvedimenti di clemenza degli anni 50, quasi a voler significare che alcuni soggetti fondativi della nostra Repubblica erano protagonisti durante la guerra di liberazione ma si dissolvevano quando il governo Parri decideva di concentrare i fascicoli sui crimini nazifascisti presso la Procura Militare Generale.

Alla luce delle risultanze della nostra indagine e dalla analisi dei documenti abbiamo rilevato alcune linee di giudizio prioritarie:

a) negligenze complessive in seno alla Magistratura Generale Militare, in capo ai Procuratori Generali, nel trattenere i fascicoli a Palazzo Cesi senza inviarli alle Procure competenti per effettuare i processi di rito, che si è perpetrata per ben cinquant'anni. Negligenza che anche successivamente, al rinvenimento dell'archivio nel 1994, si è verificata in maniera poco edificante in relazione alla gestione degli stessi.

In particolare suscita perplessità l'operato della Commissione mista ed all'indagine storico-conoscitiva del Dott.Scandurra relativa ai 273 fascicoli non inviati alle procure competenti per territorio.

Legami politica-magistratura

È stato smontata ogni tipo di illazione in questo senso, soprattutto con la puntuale, lucida testimonianza del Sen. Andreotti, ricordando che al di là della nomina il Procuratore Generale Militare agiva nel suo contesto, in maniera responsabile, rispondendo del suo operato quale vertice di una istituzione e di un corpo che era altro rispetto al potere politico. D'altra parte, negare questo, significa ignorare le condizioni storiche effettive, per amor di tesi volte a fare processi invece che a condurre inchieste con un ben definito oggetto, alla ricerca di spiegazioni non soltanto plausibili ma supportate da fatti ed elementi concreti e reali. Del resto, pare semplicemente contraddittorio e

quindi insostenibile che una relazione che sottolinei le gravi mancanze commesse dalla Magistratura Militare, possa poi riproporre le tesi dell'indagine conoscitiva del CMM del 1996-99 e di alcuni auditi da questa commissione, che sono risultate destituite di ogni fondamento.

Bisogna essere conseguenti, altrimenti per sostenere l'insostenibile si giunge a contraddirsi completamente. Dunque, recuperare la tesi della Ragion di Stato propugnata dal CMM, sembra a questo punto assolutamente risibile. È emerso chiaramente dalla nostra indagine infatti che l'accentramento del 1945 è stata una decisione politica del Governo Parri, con l'adesione piena del Ministro della Giustizia Palmiro Togliatti, autore in seguito dell'Amnistia. Il mancato invio, è altra cosa e riguarda scelte e comportamenti maturati in seno alla Magistratura Militare ed in seno a Palazzo Cesi, dove erano custoditi i fascicoli.

Peraltro, in proposito, risultano importanti i dati forniti dall'audizione del Presidente di Cassazione dott. Marvulli, collegati alla delibera del Consiglio della Magistratura Militare del 26 Luglio 2005, e i provvedimenti di archiviazione, emanati recentemente dalla Procura ordinaria di Roma sulla doverosa iniziativa assunta in precedenza dalla Commissione d'inchiesta, che escludono intenzioni dolose di reato.

b) Una negligenza che evidentemente non viene provocata dal potere politico che ha negato ogni influenza sui fascicoli. Il rapporto gerarchico tra dicastero e Procura generale militare viene dunque escluso. Come non ricordare la mancata ammissione del Dott. Santacroce alla riunioni riservatissime tra i Discateri degli Esteri, Grazia e Giustizia e Difesa con rappresentanti russo e francese per trattare la prescrizione dei crimini di guerra.

È stato riconosciuto che non c'è traccia di incontri tra il procuratore generale militare con rappresentanti di istituzioni diverse da quelle militari.

Se il rapporto gerarchico viveva prima avrebbe dovuto vivere anche dopo.

Si fa riferimento alle dichiarazioni del Sen. Andreotti, ed all'analisi della documentazione consultata. Sul Procuratore Militare Generale, sebbene nominato dal Consiglio dei Ministri, non sono stati provati degli input politici, atti a dirigerne l'operato. Né mai un Procuratore Generale Militare è stato destituito dal potere politico.

Tanto è vero che nessun politico di governo o di opposizione ha sollevato negli anni dell'indebito trattenimento, la questione del mancato invio di quei fascicoli. Senza contare che essi rimasero nella Procura Generale, sia prima, sia successivamente alla radicale riforma del 1981 che avrebbe esteso alla Magistratura Militare, tutte le garanzie previste per le Magistrature.

La classe politica repubblicana decise del resto, la concentrazione per favorire la celebrazione dei processi.

Quello che avviene dopo, appare un fatto esclusivo dei magistrati militari, ivi compreso l'antigiuridico provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960.

L'archivio di Palazzo Cesi e il sopralluogo della Commissione

Né può essere sottaciuta la superficialità riscontrata anche dopo la riforma del 1981, in relazione al fatto che l'archivio era posto al piano rialzato e non nello scantinato come originariamente sostenuto, secondo quanto chiarito soltanto a seguito del diretto sopralluogo della Commissione d'inchiesta a Palazzo Cesi e poi delle nostre audizioni.

Non viene sufficientemente illustrata la ricognizione diretta ai locali di Palazzo Cesi per verificare la dislocazione dell'archivio diretto della magistratura militare.

Sono emerse indicazioni più puntuali rispetto ad una vulgata mediatica del cosiddetto "armadio della vergogna", una rappresentazione diversa dalla realtà accertata.

La parte inerente al ritrovamento dei fascicoli, alla loro precedente detenzione a Palazzo Cesi non sembra totalmente esaustiva, convincente ed accurata. Tra l'altro, in questo senso, sembrerebbe opportuno richiamare l'attenzione su una lacuna che concerne le dichiarazioni del dott. Intelisano, riguardanti appunto la fantomatica ricercatrice. Si dovrebbe squarciare il velo dell'equivoco per illuminare la verità, soprattutto in virtù del ruolo istituzionale che si ricopre formulando dichiarazioni meno evasive e ritengo che la relazione avrebbe dovuto evidenziare questa circostanza.

Errori commessi dalla magistratura militare, in particolare a partire dal 1994 in poi come mostra in particolare la delibera del CMM, di cui ha parlato nella sua audizione Marvulli che dà contezza delle notevoli negligenze di valutazione in cui è incorsa sui cosiddetti 273 fascicoli la commissione mista composta da Bonagura, Nicolosi e Conte che vi ha lavorato negli anni 94-95, nonché il dott. Scandurra autore di un'indagine storico-conoscitiva ancora in atto.

Non sembra significativo, ma qui occorre tornare in qualche modo all'insistita proposizione del nodo della subordinazione al potere politico della magistratura militare, la eccessiva valorizzazione attribuita al giornalista Giustolisi, autore di affermazioni estremamente disinvolute di fronte a questa commissione, non suffragate dai fatti.

Non si può aderire all'assoluzione della Magistratura Militare sostenuta dal Dott. Di Blasi e riproposta senza filtri adeguati. In qualche modo, per altre vie, Di Blasi compie quello che è stato compiuto dal CMM con la sua indagine del 96-99, scaricare la responsabilità di negligenze e mancanze sul potere politico a partire dalla decisione di concentrare i fascicoli del 1945. Quindi in qualche modo, Di Blasi insinua quel disegno che invece, complessivamente, la relazione in questione cerca opportunamente di evitare.

Un maggior approfondimento, merita anche la questione dell'archiviazione provvisoria del 1960, certamente atto autonomo della magistratura militare, in particolare del Procuratore Generale Santacroce, ma meritevole di considerazioni più ricche di quelle che sono state tratte esclusivamente dall'audizione del Dott. Di Blasi, vista la non secondaria rilevanza che il provvedimento ha assunto in molte delle audizioni della Commissione.

Francamente non condivisibili risultano le affermazioni che sostengono, in relazione ai provvedimenti di amnistia n.4 del 1946 e n. 460 del 1959, la possibilità di ricondurre nell'ambito della categoria dei delitti politici da essi amnistiati, una parte dei reati che costituiscono il contenuto dei fascicoli indebitamente trattenuti a Palazzo Cesi. (pag.77 - 78 relazione maggioranza)

Né d'altra parte appare accettabile quanto affermato dal Procuratore Militare Generale Borsari sulla natura delle archiviazioni statuite dalla Procura Generale. Secondo Borsari, infatti, la Procura Generale Militare non emana archiviazioni relative a procedimenti penali ma agisce attraverso provvedimenti tipici di un ufficio amministrativo, sulla base di un incarico extralegale. (pag.143-144 relazione maggioranza)

Certe valutazioni, oltre ad apparire evidentemente infondata sul piano giuridico ed in relazione alle responsabilità ed alle prerogative proprie della Magistratura militare e dei suoi vertici, non giovano ad illuminare i punti focali della vicenda oggetto dell'inchiesta della commissione.

Considerazioni conclusive

In conclusione, l'inchiesta ha appurato un comportamento di negligenza e superficialità proprio dei vertici della magistratura militare che si è prolungato per oltre un cinquantennio. Questo giudizio non riguarda l'istituzione nel suo complesso ma si riferisce alle responsabilità individuali di alcuni Procuratori Generali militari specificamente quelli che hanno gestito l'archivio di Palazzo Cesi senza inviare alle procure territorialmente competenti i fascicoli sui crimini di guerra.

Questa valutazione non si limita alla fase dell'illegittimo trattenimento dei fascicoli, iniziato ben prima dell'antigiuridica ed abnorme archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 e continuata fino al 1994. Neanche in seguito, infatti, la gestione di quei fascicoli è risultata esente da ulteriori leggerezze e più gravi negligenze. Peraltro, al riguardo l'indagine svolta ha rilevato l'impossibilità di scorgere dietro all'occultamento un disegno preconstituito, una strategia complessiva o una regia sotterranea che consapevolmente ha prodotto queste conseguenze.

Il lavoro della Commissione d'inchiesta ha dimostrato l'assoluta estraneità da questa vicenda, diversamente dalle conclusioni formulate dal Consiglio della Magistratura militare nel 1999, delle forze politiche. Il riscontro puntuale delle fonti ha smontato qualsiasi ipotesi non solo di impulso, ma di consapevolezza da parte delle forze politiche, di governo e di opposizione, circa l'indebita perpetuazione dell'archivio di Palazzo Cesi.

La mancanza di un impulso politico, *a contrario*, è testimoniata anche dal fatto che l'incuria palesata nel trattamento dei fascicoli da parte dei vertici della Procura militare è continuata anche successivamente alla riforma ordinamentale del 1981, che ha rescisso ogni legame formale e sostanziale tra magistratura militare e potere politico, conferendo alla prima tutte le autonomie, costituzionalmente previste per le altre magistrature.

Anzi, la politica, ha dimostrato grande senso di responsabilità e coscienza del suo ruolo di garante dell'impegno per una memoria storica condivisa, e delle sue responsabilità di salvaguardia della verità e della crescita civile del paese, nell'istituire questa commissione d'inchiesta. In questo modo pertanto, il potere politico, attraverso le risultanze pur provvisorie e parziali di un ampio lavoro, ha

offerto il suo contributo all'accertamento di una pagina estremamente dolorosa quanto significativa della nostra storia sulla quale il lungo tempo trascorso aveva posato una fitta coltre di dimenticanza.

Roma, 26 gennaio 2006